

## Piccole imprese la Consulta innalza l'indennità per licenziamento

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025 depositata il 21 luglio scorso è stata scardinata un'altra norma del Jobs Act contenuta nell'articolo **9, comma 1, "Piccole imprese e organizzazioni di tendenza"**.

La norma, allo stato, prevede che nelle c.d. piccole imprese, cioè quelle che non raggiungono i requisiti dimensionali dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - in quanto non occupano più di 15 lavoratori presso un'unità produttiva o nell'ambito di un comune e comunque non più di 60 dipendenti nel complesso - i licenziamenti illegittimi comportano una indennità risarcitoria dimezzata rispetto alle imprese di maggiori dimensioni e che **«non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»** dell'ultima retribuzione.

Ad avviso della Corte costituzionale per le piccole imprese è **incostituzionale, in caso di licenziamento illegittimo, il tetto dell'indennità risarcitoria di 6 mensilità** indicato dalla citata norma.

Secondo la Corte, il limite massimo di 6 mensilità previsto come *«fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento»*, stante la previsione del dimezzamento degli importi indicati agli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del D. lgs. n. 23/2015, comporta che l'ammontare dell'indennità risarcitoria sia *«ciroscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato»*, né da *«assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro»*.

**L'effetto concreto di questa pronuncia è che per le piccole imprese** resta la regola del dimezzamento delle mensilità, ma mentre fino ad oggi il limite era compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 6 mensilità, d'ora innanzi **si passerà ad un range più ampio tra un minimo di 3 e un massimo di 18 mensilità** sulle quali potrà decidere il giudice del lavoro.

La Corte Costituzionale, già con la sentenza 183 del 2022, aveva di fatto evidenziato l'illegittimità dell'articolo 9 del D. lgs. n. 23/2015, segnalando l'opportunità di un intervento legislativo. In assenza si è nuovamente pronunciata ritenendo essenziale che il giudice possa personalizzare il danno subito dal lavoratore in una forbice più ampia compresa tra 3 e 18 mesi.



## **Contatti**

---

**Torino** Corso Vittorio Emanuele II, 68 10121 | T. +39 011 51121

**Milano** Via Bigli 2, 20121 | T. +39 02 303049

**Roma** Via Ludovisi, 35 00187 | T. +39 011 51121

info@pavesioassociati.it – www.pavesioassociati.it

Per maggiori informazioni:

[AreaLavoro@pavesioassociati.it](mailto:AreaLavoro@pavesioassociati.it)

## **Disclaimer**

---

Il presente documento è redatto in termini generali, unicamente a fini divulgativi e di aggiornamento normativo.

